



J. BAQUERIZO MINUCHE, *I limiti della revisione costituzionale. Uno studio di teoria generale*, Pisa, Edizioni ETS, 2024, pp. 168*

Il libro, come riportato dal titolo, è uno studio di teoria generale sul tema dei limiti alla revisione costituzionale, e rappresenta lo sviluppo naturale di un lavoro precedente, dello stesso A., intitolato “*El concepto de poder constituyente. Un estudio de teoría analítica del derecho*”.

Trattare i limiti alle revisioni costituzionali significa riconoscere che vi sono parti della costituzione che sono sottratte al potere di revisione costituzionale. Tuttavia, come ribadisce lo stesso A., vi sono alcuni Paesi in cui la dottrina, non riconoscendo una natura diversa al potere di revisione costituzionale, rispetto al potere costituente, ritiene che qualsiasi modifica possa essere effettuata.

Il volume, dopo una breve introduzione, si suddivide in tre capitoli. Nel primo capitolo, si analizza il tema del potere di revisione costituzionale, iniziando la trattazione da alcune teorie che ne evidenziano la natura di potere costituente. Nel secondo, si analizzano i vari concetti di costituzione, ritenendo che, a seconda del significato che si dà a tale parola, sia possibile giungere a differenti esiti circa la legittimità delle riforme costituzionali. Nel terzo capitolo, infine, si presenta “un criterio integrato di delimitazione del potere di revisione costituzionale” (p. 16). Il filo rosso che unisce l'intera opera è la metodologia: l'A. utilizza gli strumenti della filosofia analitica recepiti dalla teoria del diritto.

Il primo capitolo è intitolato “Potere di revisione costituzionale come potere costituente: una concezione problematica”. L'A., prima di addentrarsi nel cuore della trattazione, fa un *excursus* storico rispetto al tema della rigidità costituzionale, evidenziando alcuni aspetti della costituzione francese del 1791 e di quella americana del 1787. In entrambi i testi, la revisione era stata concepita sia per poter, eventualmente, migliorare la carta costituzionale, sia per dare il diritto di decidere sul proprio destino alle generazioni future. Se negli U.S.A. la dottrina ha riconosciuto la legittimità di procedure di modifica della costituzione operate al di fuori del quadro normativo, denominandole “modifiche costituzionali informali”; in Francia, la visione del potere di revisione della costituzione è profondamente diversa. Secondo la tesi dell'abate Sieyès, le modifiche alla costituzione implicavano l'uso del potere

* Contributo sottoposto a *peer review*.

costituente; tuttavia, la soluzione adottata per la revisione della costituzione francese del 1791 introduceva una posizione di compromesso.

Si riportano, poi, le teorie di Raymond Carré de Malberg, Georges Burdeau, Roger Bonnard e Georges Vedel, con delle differenze terminologiche. Tutti questi autori distinguono due momenti di esercizio del potere costituente: un momento iniziale e uno secondario esercitato per introdurre delle modifiche. Il potere di revisione è concepito, quindi, come una sottospecie del potere costituente e non, invece, come esercizio del potere costituito.

In maniera dettagliata sono esposte le varie teorie che hanno considerato il potere di revisione come un potere costituente. Viene, dapprima, ripresa la concezione di Bonnard, il quale ritiene che il potere di revisione sia da considerare come un potere costituente istituito: tale tesi è criticata per l'assenza di una spiegazione concettuale. Sono poi presentate le dottrine che considerano che non vi sia distinzione tra il potere di revisione e il potere costituente, perché sostengono che solo il potere costituente sia in grado di modificare quello che esso stesso ha generato (la costituzione). Facendo riferimento alle idee di Carlos Sanchez Viamonte e altri costituzionalisti argentini, tra cui, Quiroga Lavié, Benedetti e Cenicacelaya, viene evidenziato come le motivazioni alla base di tale tesi, siano tutte di ordine ideologico e non concettuale, ambigue e contraddittorie. Un terzo tipo di argomentazione che viene confutata è quella elaborata da Luis Sanchez Agesta che considera il potere di revisione come un potere costituente-costituito, il potere viene così considerato di natura ibrida, "subordinato e allo stesso tempo sopraordinato alla costituzione" (p. 45). Si sottolinea come l'equiparazione tra costituente e costituito rappresenti una contraddizione. Tuttavia, l'A. ritiene che, se si attribuisce alla parola costituente la "capacità di produzione costituzionale" (modifica, abrogazione e introduzione di nuove norme costituzionali), allora l'accostamento dei due termini potrebbe avrebbe un senso. Del tutto diverso, sarebbe attribuire al termine "costituente" il significato di "momento fondativo e originario": in questo secondo caso l'associazione non avrebbe alcuna ragione data la diversa natura dei due poteri. Ultima tesi che viene presentata e analizzata in questo capitolo è quella della teoria della delegazione come fondamento del potere costituente secondario. Il padre di tale teoria è Yaniv Roznai, il quale ritiene che il potere costituente abbia delegato il potere di revisione. Questa teoria si differenzia dalle altre perché considera il potere di revisione come costituente, ma allo stesso tempo secondario. È lo stesso Roznai che propone sulla base di ciò una tripartizione dei poteri: costituente primario, costituente secondario (revisione costituzionale), costituito. L'A. ritiene che, anche in questo caso, la formulazione linguistica potrebbe avere senso solo se si considera "costituente" con l'accezione di "costituire norme giuridiche" e non, invece, se si considera come "momento fondativo e iniziale" di una nuova costituzione.

Infine, si sottolinea come tutte queste dottrine abbiano delle conseguenze negative sia a livello terminologico, sia concettuale. A livello terminologico, come evidenziato, chi accosta il termine costituente, quando si riferisce al potere di revisione, lo fa per evidenziare la capacità di tale potere di creare norme costituzionali, nonostante, nel linguaggio giuridico,

il termine evochi un evento, un fatto iniziale che dà origine alla costituzione. Dal punto di vista concettuale, si evidenzia come l'accostamento del termine costituente al potere di revisione crei: “la confusione tra la produzione di fonti originarie e la produzione di fonti derivate; la confusione tra l'instaurazione di una prima costituzione e l'introduzione di successive riforme della stessa costituzione; la confusione tra un tipo di produzione normativa né valida né invalida e un altro tipo di produzione che, invece, è suscettibile di essere validata in termini di validità”(p. 55). Secondo l'A., la tesi che non differenzia i due tipi di poteri, accolta prevalentemente dalla dottrina francese, conduce a rigettare la tesi dei limiti giuridici alle revisioni costituzionali, giungendo a considerarli come veramente politici e superabili.

Il secondo capitolo dell'opera è intitolato “La delimitazione della revisione costituzionale: presupposti e problemi concettuali”. L'A. in questo capitolo mette in relazione i vari concetti di costituzione con il tema dei limiti alla revisione costituzionale. L'idea originale di questo capitolo è quella che considera inscindibile il tema dei limiti — i quali permettono di discernere tra una modifica secondo costituzione e una contraria alla stessa— dalle varie definizioni/concezioni che si possono attribuire alla parola costituzione. Sono prima riportare le definizioni di costituzione formale e successivamente quelle di costituzione materiale.

Secondo il concetto di costituzione formale elaborato da Eugenio Bulgyn, ossia “l'insieme delle norme”, qualsiasi modifica, aggiunta o soppressione al testo costituzionale creerebbe una nuova costituzione. Si evidenzia come questa definizione di costituzione sarebbe inopportuna per poter distinguere una revisione costituzionale da un'instaurazione costituzionale. Viene poi analizzata la concezione puramente formale di Guastini, il quale, a differenza di Bulgyn, ritiene che non tutti i cambiamenti producano una nuova costituzione e che la differenza sia da rintracciare nelle forme di esercizio del potere. Secondo l'A., questa concezione sottintende il concetto di costituzione elaborato da Georges Vedel, secondo il quale “la Costituzione è l'atto che non può essere prodotto o modificato se non attraverso certi procedimenti dotati di un valore superiore rispetto ad altri procedimenti per stabilire regole giuridiche” (p. 68). Seguendo questa definizione, il criterio per distinguere una modifica costituzionale da un'instaurazione costituzionale sarebbe rimesso al rispetto del procedimento di revisione stabilito in costituzione. Guastini ritiene che una modifica che rispetti le forme legali sia una revisione, mentre una che non le rispetti rappresenti l'instaurazione di una nuova. L'A. critica queste concezioni formali, in quanto nulla dicono sul contenuto normativo che una costituzione, per essere tale, debba avere e su che cosa essa sia. Inoltre, ritiene che sia possibile individuare dei limiti concettuali alla revisione, partendo dalla definizione di costituzione. Se si prende in esame il concetto di costituzione come “insieme di norme”, allora, come conseguenza logica, una modifica potrebbe inserire solo altre norme; se, invece, consideriamo il concetto di costituzione come “un atto modificabile solo con procedure speciali”, per le stesse ragioni, la modifica non potrebbe sopprimere gli articoli sulla revisione costituzionale, perché a quel punto si avrebbe un atto non più identificabile come costituzione. L'A. ritiene che le concezioni

formali di costituzione abbiano il limite di non considerare gli aspetti materiali che, molto spesso, sono sottratti alla revisione costituzionale.

Dopo aver esposto le concezioni di costituzione formale, sono definite quelle di costituzione materiale. Il primo periodo analizzato è quello degli anni Venti del Novecento: in maniera riassuntiva, si elencano le concezioni della costituzione materiale di Carl Schmitt, Rudolf Smend, Hermann Heller e Costantino Mortati. Secondo l'A., tutte queste definizioni mettono in risalto "la mancanza di corrispondenza biunivoca tra il documento costituzionale scritto e le norme costituzionali" (p. 79). Il secondo periodo viene individuato nel secondo dopoguerra europeo; in questo nuovo contesto con l'accezione materiale si indicano quelle norme, quei principi e valori che esistono a monte rispetto al testo costituzionale. Si richiama la concezione di Otto Bachof, il quale ritiene che la costituzione formale sia subordinata a un diritto non scritto. Si parla, a tal proposito, di diritto metapositivo. Il terzo periodo, fatto risalire a partire dagli anni '70, si caratterizza per dei concetti di costituzione materiale che diventano più raffinati e si concentrano lungo tre direzioni. Alle costituzioni è riconosciuta: una dimensione valutativa, un'identità assiologica, una composizione strutturata a partire da regole e principi. (p. 82). Dopo aver dato una panoramica esaustiva e completa delle varie tesi sulla concezione della costituzione in senso materiale, l'A. analizza tali concetti alla luce della revisione costituzionale. Viene messo in evidenza che, secondo tali concetti, qualsiasi riforma costituzionale, esercitata secondo le giuste regole procedurali, potrebbe essere legittima fino a un certo punto, ossia, andrebbe preservata l'identità materiale della costituzione. Viceversa, se si modificassero i principi fondamentali, il nucleo sostanziale della costituzione, l'essenza della stessa, ci si troverebbe di fronte all'esercizio del potere costituente. Queste tesi, come ben evidenziato, sono quelle che, attualmente, sono state utilizzate dai tribunali e dalle corti rispetto ai controlli di costituzionalità sulle revisioni costituzionali: viene riportato il caso della Corte Suprema indiana, sent. Kesavananda Bharati v. State of Kerala del 1973 (struttura fondamentale); il caso della Corte costituzionale italiana, sent. N. 1146/1988 (principi supremi); e infine, la sentenza C-551/2003, della Corte costituzionale colombiana (dottrina della sostituzione della costituzione, tenendo conto dei principi e valori).

Successivamente, l'A. riporta le due grandi dottrine, quella di Richard Albert e quella di Yaniv Rozani che hanno tentato di sistematizzare le concezioni materiali in alcuni modelli teorici. Dopo aver introdotto tali modelli, l'A. espone i motivi della sua critica alla concezione materiale della revisione costituzionale. Una prima critica riguarda il significato di "identità materiale": dopo aver opportunamente messo in luce la differenza tra identità normativa, ossia quella derivante dai principi costituzionali e quella assiologica che, invece, attiene ai valori costituzionali, si sottolinea come questi due aspetti, diversi, non siano mai distinti. Inoltre, si ritiene che l'individuazione dei principi sia molto più legata al rispetto del testo costituzionale e avvenga solitamente tramite l'interpretazione delle norme, a differenza dei valori che invece possono essere rintracciati anche altrove. È pur vero, come riportato dall'A., che molto spesso i valori sono cristallizzati in principi costituzionali e questo giustificerebbe l'assenza di distinzione. Tuttavia, si evidenzia come spesso il

concetto di identità o di valore venga scelto “a seconda di quello che possa risultare più convincente per la rispettiva argomentazione” (p. 92). Una seconda critica, avanzata al criterio di identità materiale della costituzione, riguarda la discrezionalità degli interpreti nel decidere innanzitutto quali siano i valori e i principi considerati identitari, e successivamente, quali di questi vadano considerati come essenziali o supremi. Tale operazione, secondo l’A., diverrebbe ancora più complessa nel caso di valutazioni sui valori. Un terzo, e ultimo, problema messo in luce riguarda il caso in cui vi siano dei dubbi rispetto alla possibile alterazione dell’identità materiale della costituzione. Ciò potrebbe accadere anche laddove siano previsti limiti espressi alla revisione costituzionale, in quanto “si esige un’ulteriore operazione di concretizzazione per passare dal piano generico al piano specifico e poter risolvere i dubbi che si presentano in una data modificazione costituzionale” (p. 98). Quest’ultimo aspetto richiama il problema, sopra menzionato, della valutazione valoriale che sarebbe rimessa agli interpreti. Un altro aspetto critico riguarderebbe il contrasto, in sede di riforma costituzionale, tra principi ritenuti egualmente identitari: la strada maestra che suggerisce l’A. è quella della ponderazione.

Le problematiche illustrate richiamano a due considerazioni fondamentali, la prima riguarda il ruolo delle corti costituzionali rispetto agli organi legislativi, solitamente titolari del potere di revisione costituzionale; la seconda, accennata dall’A., riguarda l’indeterminatezza e l’incertezza dei valori identitari, rimessi di volta in volta al giudizio delle corti, le quali potrebbero prendere delle decisioni diverse a seconda del sentire comune di quel momento. Infine, dopo aver messo in luce come vi sia un vincolo forte tra i concetti di costituzione e la revisione costituzionale, si ritiene che le categorie della costituzione materiale, con le ambiguità evidenziate, siano da preferire a quelle formali.

Nel terzo capitolo “La dimensione concettuale dei limiti alla revisione costituzionale”, l’A. prima di introdurre un criterio integrato di delimitazione del potere di revisione e di proporre i limiti che si ricavano da tale proposta, sottolinea come i concetti alla base delle scelte degli interpreti, in sede di giudizio sulle revisioni costituzionali, siano di fondamentale importanza. Punto di partenza per la costruzione teorica è la differenza tra “norma” e “disposizione”: se la disposizione è quella che viene modificata quando si attua una riforma costituzionale, e che rappresenta l’oggetto della modifica, la norma, invece, è quella che assume importanza quando la costituzione diventa parametro per valutare la legittimità di una riforma costituzionale. Infatti, i limiti alla revisione, siano essi impliciti o espliciti, derivano da un’attività interpretativa della disposizione e da un’attività di costruzione giuridica. Il criterio di delimitazione del potere di revisione ideato dall’A. tiene conto sia degli aspetti formali, sia degli aspetti materiali delle costituzioni. Si ritiene che una modifica sia da considerare come revisione costituzionale se siano presenti due condizioni: l’atto di modifica deve rispettare le norme costituzionali sulla produzione giuridica delle leggi di revisione costituzionale; le norme derivanti dall’atto di modifica non devono essere contrarie alle norme che introducono limiti sia espliciti che impliciti alla revisione costituzionale. Se tali condizioni non sono presenti allora, sostiene l’A., siamo di fronte o a un atto incostituzionale (annullabile dalla Corte costituzionale), oppure dinanzi a un

esercizio del potere costituente (la modifica si impone nei fatti). La novità introdotta riguarda anche i casi di revisione totale che, secondo alcuni, sarebbero esercizio di potere costituente, ma secondo l'A., invece, rappresenterebbero un regolare potere di revisione costituzionale, anche laddove dovesse essere riscritto l'intero testo, a patto che le due condizioni richiamate sopra siano rispettate (limiti procedurali e materiali). Partendo da questa concezione del potere di revisione, vengono esposti i tipi di limiti che da questa possono discendere, oltre ai limiti formali e materiali sono anche analizzati i limiti concettuali.

Per quanto attiene ai limiti formali viene posto l'accento sulle norme che regolano l'esercizio del potere di revisione e su quelle che conferiscono la titolarità a determinati organi. Tali norme sono imprescindibili, sia perché danno informazioni su chi e come può modificare il testo costituzionale, sia perché permettono la modifica del testo. Affinché la revisione possa essere valida, questi due aspetti devono essere rispettati. Per queste ragioni, si ritiene che le norme sulla produzione e titolarità legislativa costituzionale siano subordinate alla Costituzione, ma siano gerarchicamente superiori alle leggi di revisione costituzionale e che una loro violazione provochi dei vizi formali, siano essi di competenza o procedurali. Prima di analizzare i limiti materiali, l'A. si sofferma su quei casi in cui gli aspetti formali-procedurali sono legati ad aspetti materiali. Dall'analisi emerge come spesso, anche il rispetto dei limiti formali passi per un'interpretazione delle disposizioni, causando un intreccio tra i due tipi di limiti.

Successivamente, sono analizzati i limiti materiali, ossia quelle parti della costituzione, quelle materie, che non possono essere oggetto di modifica. In generale, le costituzioni potrebbero contenere tali limiti in maniera esplicita, mentre, altre volte, questi sono ricostruiti in sede di interpretazione in quanto impliciti. Vi sono anche alcune costituzioni, pensiamo a quella spagnola, che non contengono limiti materiali, ma solo diverse procedure di revisione, a seconda della parte che si vuole modificare. Si evidenzia questo punto anche alla luce di una dottrina che ha considerato i procedimenti super aggravati come un modo per nascondere delle clausole di intangibilità. Tuttavia, l'A. ritiene che un'eventuale modifica attuata con un procedimento errato condurrebbe a un vizio formale e non materiale.

Una violazione dei limiti materiali condurrebbe a un vizio materiale della riforma e a una possibile pronuncia di annullamento da parte delle corti costituzionali. In questo caso, come ben sottolineato, è il contenuto della riforma su cui viene posta l'attenzione. Inoltre, sono individuati tre casi attraverso i quali è possibile rintracciare norme costituzionali esplicite che contengono limiti materiali: 1) tramite l'interpretazione letterale di una disposizione costituzionale che vieta espressamente la revisione di determinate materie; 2) attraverso l'interpretazione non letterale di una disposizione costituzionale che vieta la revisione di determinate materie; 3) attraverso l'interpretazione di altre disposizioni costituzionali che non contengono un divieto di revisione (p. 128).

Rispetto al primo caso, ossia l'interpretazione letterale delle norme che contengono clausole di eternità, un primo problema individuato dall' A. riguarda il caso in cui, nonostante vi sia una norma che elenchi le materie che non possono essere revisionate,

l'interpretazione letterale non basti, ma bisogna attribuire a queste disposizioni un significato specifico. Si tratta di un problema che per essere risolto richiede una "concretizzazione delle norme esplicite derivate dalle clausole di intangibilità" (p. 130). Tale questione viene ulteriormente approfondita grazie all'introduzione della dottrina italiana —Mortati e Cicconetti— sulla differenza tra limiti assoluti e relativi. L'A. si chiede se le norme che contengono limiti materiali espliciti siano a loro volta norme contenenti limiti relativi (superabili con il procedimento di revisione) oppure assoluti (superabili con un atto rivoluzionario). Dopo aver esposto entrambe le tesi, ritiene che le due questioni siano separate e che, da un lato, vada capito se le clausole di intangibilità siano modificabili e, dall'altro lato, vada chiarito se i limiti materiali alla revisione siano assoluti o relativi. Secondo l'A., il primo nodo va sciolto utilizzando il diritto positivo, ossia se non vi fossero divieti espliciti di revisione delle clausole di eternità, allora si potrebbe propendere per una loro modifica. Tuttavia, laddove siano state fatte delle costruzioni giurisprudenziali, l'abrogazione o meno di queste clausole diventerebbe irrilevante. Il secondo problema viene affrontato facendo riferimento al valore che viene attribuito alla Costituzione. Secondo l'A. è una questione che attiene al dato valoriale e politico e non a quello positivistico, inoltre, si ritiene che la dicotomia tra limiti assoluti e relativi non sia utile, in quanto si basa su di un ragionamento speculativo.

Rispetto agli altri due casi —l'interpretazione non letterale di norme sia contenenti limiti materiali, sia di norme che non sono strettamente collegate alla revisione— viene ribadito quanto più volte già ripetuto: occorre una loro definizione espressa, che di volta in volta sia affidata ai giudici. In sintesi, riguardo i limiti materiali espliciti, l'A. ritiene che le norme che li contengono svolgano tre funzioni: regolano la revisione costituzionale, proteggono altre norme costituzionali (quelle che non si possono modificare), sono un parametro per valutare il contenuto della riforma costituzionale.

Sono poi analizzati i limiti materiali impliciti, quelli che sono il frutto di un'integrazione e costruzione giuridica, effettuata dalle Corti, ma anche dalla dottrina. Viene sottolineato come tra il limite implicito e il testo costituzionale, unico oggetto di revisione, vi debba essere un forte nesso, altrimenti, la ricostruzione giuridica non potrebbe fungere da limite. Infatti, secondo l'A., le norme implicite che stabiliscono limiti materiali alla revisione costituzionale sono, da un lato, vincolate alle disposizioni della costituzione (definito antecedente), e dall'altro, hanno una parte priva di supporto costituzionale (definita conseguente). Proprio questa seconda parte è quella che si ritiene caratterizzi i limiti materiali impliciti, maggiormente criticata, in quanto rimessa alla creatività e alla discrezionalità degli interpreti. Tuttavia, si evidenzia che, più le argomentazioni sono forti, più diminuisce lo spazio lasciato alla critica. Prima di analizzare i limiti concettuali, viene proposto uno schema che descriverebbe le operazioni e le fasi attuate dagli interpreti per ricavare limiti materiali impliciti.

Infine, sono presentati i limiti concettuali, la cui portata innovativa già è stata in parte accennata nel secondo capitolo. L'A. ritiene che le proprietà definitorie che compongono i vari concetti, soprattutto quello di costituzione e revisione costituzionale, abbiano delle

conseguenze pratiche. È precisato che i limiti concettuali, non per forza debbano avere rilevanza all'interno del ragionamento giuridico, ma si analizzano tre casi in cui questi hanno rilevanza per il contesto applicativo o interpretativo che riguarda la revisione costituzionale: i casi in cui è rilevante decidere l'estensione del concetto di "costituzione"; i casi in cui è rilevante decidere l'estensione del concetto di "revisione costituzionale" e i casi in cui è rilevante decidere l'estensione di altri concetti menzionati dalle norme costituzionali che regolano la revisione costituzionale (p. 145). Riguardo al primo aspetto, l'A. evidenzia come, a seconda della definizione che si dà di costituzione, emergano dei limiti concettuali e logici. Se, ad esempio, per costituzione intendiamo quella descritta dall'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, allora è chiaro che la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri, in questo caso specifico, diventano limiti concettuali alla revisione; alterando questi due aspetti non si potrebbe nemmeno più parlare di costituzione. A seconda, quindi, del concetto di costituzione che hanno gli interpreti, potrebbero essere messi in risalto nelle argomentazioni interpretative alcuni aspetti, alcuni limiti materiali impliciti e espliciti, piuttosto che altri. Riguardo ai limiti concettuali derivanti dal concetto di revisione costituzionale, si sottolinea come, da un lato, potrebbero essere talmente evidenti da essere irrilevanti e, dall'altro, essere per nulla evidenti e quindi non essere accettati. Infine, rispetto all'ultimo punto, si evidenzia come in sede di interpretazione costituzionale, le definizioni dei concetti che si utilizzano siano fondamentali per comprendere quali limiti vi siano alla revisione costituzionale. Nel caso italiano, ad esempio, il divieto della forma repubblicana è strettamente collegato alla definizione che si dà di repubblica, e quindi, secondo l'A., da questa definizione potrebbero discendere dei limiti di tipo concettuale. Tale ragionamento viene esteso anche alle costruzioni giuridiche e all'applicazione delle norme costituzionali operate dagli interpreti.

In conclusione, l'opera si caratterizza per la portata innovativa del modello teorico di costruzione dei limiti alla revisione costituzionale. Ad avviso di chi scrive, il contributo mette in luce alcuni problemi legati al tema dei limiti alla revisione costituzionale che, molto spesso, in ambito dottrinario, non sono analizzati. L'A., nel corso di tutta la trattazione, sottolinea l'importanza che "le valutazioni e decisioni di carattere morale o politico" (p. 153) degli interpreti hanno nell'influenzare che cosa debba essere considerato un limite e cosa no. I temi dell'interpretazione delle disposizioni e, quindi, della costruzione delle norme, insieme a quello della tensione che si crea tra corpo giudiziario, legislativo, ed esecutivo, devono essere considerati problemi legati alla questione dei limiti alla revisione costituzionale. Se la critica potrebbe essere quella di analizzare questioni che trascendono il dato positivo e che sfiorano nella morale e nella politica, bisogna allora ricordare che l'idea stessa di costituzione materiale trascende il dato positivo e che, quindi, un'analisi completa non può non tener conto di questi aspetti.

Enrico Marro